



COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 07/08/2017 N. 1808

DIREZIONE SUI - SPORTELLO UNICO INTEGRATO SUAP E SUEP (GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO)

Oggetto : Atto non comportante impegno di spesa.

ANNULLAMENTO PARZIALE PERMESSO DI COSTRUIRE 221/2014 -
AMPLIAMENTO EDIFICIO IN VIA MONTE PELAGO 2 - [REDACTED]

Settore Ragioneria

Visto, si attesta che non occorre impegno di spesa.

Ancona 07/08/2017

Il Responsabile U.O. Interventi

Il Responsabile Settore Ragioneria
DOTT.SSA GHIANDONI DANIELA
IL FUNZIONARIO CONTABILE
TITOLARE DI UO
Dott. Daniela Ghiandoni

Destinatari :

- Assessore
- Direttore Area
- Segreteria (originale)
- DIREZIONE SUI -
SPORTELLO UNICO
INTEGRATO SUAP E SUEP
(GESTIONE EDILIZIA
RESIDENZIALE PRIVATA,

PRODUTTIVA E COMMERCIO)
(DIREZIONE SUI -
SPORTELLO UNICO
INTEGRATO SUAP E SUEP
(GESTIONE EDILIZIA
RESIDENZIALE PRIVATA,
PRODUTTIVA E COMMERCIO))

10601

- MESSI
- FANTOZZI ANNA PAOLA -

Ancona, 04/08/2017

Il Dirigente del Settore
DOTT. CIRCELLI GIACOMO - 10601

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il permesso di costruire n. 001/2014, rilasciato in data 13/01/2014 a [REDACTED] ai sensi della L.R. 22/2009 per l'ampliamento di un edificio residenziale in Via Monte Pelago nc. 2;

visto che il suddetto permesso è stato rilasciato sulla base degli elaborati, delle relazioni, delle dichiarazioni ed attestazioni del tecnico progettista,

visto il ricorso numero di registro generale n. 459 del 2014 proposto da [REDACTED], contro il Comune di Ancona nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per l'annullamento del Permesso di Costruire n. 001/2014;

vista la sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo regionale per le Marche pubblicata il 28/10/2016 n. 00597/2016 Reg. Prov. Coll. - n. 00459/2014 Reg. Ric con la quale si afferma che la tamponatura dei pianerottoli di sbarco del vano ascensore (realizzato per abbattimento barriere architettoniche) è stata realizzata a mt. 4,38 dal confine di proprietà e la sopraelevazione è stata realizzata ad un distanza di mt. 4,52 anziché ad un distanza di mt. 4,80 corrispondente a metà dell'altezza del fabbricato - (h= mt 9,60)

Preso atto che tale sentenza riconosce l'illegittimità del permesso di costruire n. 001/2014 per le parti sopra indicate (mancato rispetto delle distanze dal confine di proprietà in rapporto all'altezza del fabbricato) e dispone l'annullamento "per tale parte";

ritenuto pertanto necessario annullare parzialmente il permesso di costruire n. 001/2014 per la sola parte in cui viene autorizzata la costruzione di una porzione dell'ampliamento ad una distanza inferiore a quella prevista dalle vigenti NTA del PRG, in particolare per la sola parte dell'ampliamento di mt. 0,42 per i pianerottoli di sbarco del vano ascensore e per la sola parte dell'ampliamento di mt. 0,28 per la sopraelevazione;

vista la comunicazione di avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della LR 241/90 prot. n. 7269 del 17/01/2017, per l'applicazione dei provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 27 e successivi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e l'annullamento del permesso di costruire n.001/2014 per la sola parte in cui la sentenza di cui sopra accoglie il ricorso presentato dal Sig. Italo d'Angelo

visto l'art. 21-nonies della L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Visto l'art.18 del D.L. n.83 del 22/06/2012 " Misure urgenti per la crescita del paese" convertito in legge n. 134 del 07/02/2012, relativo agli obblighi di pubblicazione sulla rete internet;

DETERMINA

Di annullare parzialmente con il presente atto il permesso di costruire n. 001/2014, rilasciato in data 13/01/2014 a [REDACTED] ai sensi della L.R. 22/2009 per l'ampliamento di un edificio residenziale in Via Monte Pelago 2, per la sola parte in cui viene autorizzata la costruzione di una porzione dell'ampliamento ad una distanza inferiore a quella prevista dalle vigenti NTA del PRG (mt 4,38 pianerottoli di sbarco ascensore e mt 4,52 sopraelevazione, anziché mt 4,80), in particolare per la sola parte dell'ampliamento di mt. 0,42 per i pianerottoli di sbarco del vano ascensore e per la sola parte dell'ampliamento di mt. 0,28 per la sopraelevazione;

- (1) Di dare mandato all'ufficio messi di notificare il presente provvedimento ai seguenti soggetti:
 - [REDACTED] c.f. _____ titolare del permesso, residente ad Ancona in Via _____
 - [REDACTED] c.f. _____, progettista, con studio ad Ancona in Via _____
- (2) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;
- (3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- (4) Di dare esecuzione al procedimento con la presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l'Arch. Giacomo Circelli.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO :

) **Permesso di costruire n. 001/2014 e relativa documentazione**
)

IL DIRIGENTE DEL SUI

(ARCH. GIACOMO CIRCELLI)

[Handwritten signature]

Si informa che contro il presente provvedimento è ammesso ai sensi di legge, entro 60 giorni dalla data di notifica, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971.

SETTORE RAGIONERIA

Scheda pro TRASPARENZA relativa:

- a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n. _____

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta o di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PFA/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell'ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non "provvedimenti amministrativi".

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.
ovvero

anche ai fini dell'efficacia dell'atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

- c) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);
- d) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);
- e) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "Incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente o all'atto di conferimento dell'incarico) dall'incaricando/incaricato: "Comma 1. (...) l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
- f) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali "atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti" è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione

PUBBLICAZIONE **ALBO PRETORIO ON LINE** di ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenute anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione



(1) IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(5) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

(6) Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimento ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità o i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici."